

STATUTO

IL GERMOGLIO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA S.S. 554-
PITZ'E' SERRA SNC

Numero REA: CA - 279413

Codice fiscale: 03539710925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Racc. 9702

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione, denominazione)

1.1. - E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "IL GERMOGLIO - COOPERATIVA SOCIALE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata e le norme sulle ONLUS.

Art.2 (sede sociale)

La società ha sede in Quartu Sant'Elena.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'organo amministrativo potrà inoltre, istituire e/o sopprimere, succursali, agenzie e unità locali anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 (Durata)

La durata della società è fissata dalla data di costituzione sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative si propone di perseguire e realizzare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: - Tipo A) la gestione di servizi socio Sanitari, Assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/91.

La società non ha fine di lucro, essa è retta da scopo mutualistico, ed è da intendersi quale cooperativa a mutualità prevalente.

I criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti mutualistici tra la società e i soci possono essere stabiliti da apposito regolamento interno, predisposto nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Articolo 5 (oggetto)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati

in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative di cui alla legge 381/91:

- gestire centri di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- offrire servizi di assistenza geriatrica domiciliare;
- gestire e promuovere campagne culturali per l'educazione, finalizzate alla prevenzione primaria;
- proporre sostegni educativi all'interno dei nuclei familiari in difficoltà;
- gestire centri, Comunità e predisporre tutti gli interventi atti al recupero delle tossicodipendenze (alcool, droga);
- gestire un centro informagiovani;
- gestire centri di accoglienza diurna e tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento sociale dei disabili psichici e fisici, svolgere assistenza scolastica ai portatori di handicap;
- gestire centri di ascolto, di orientamento e di riabilitazione;
- riabilitazione;
- servizi alla persona;
- trasporto disabili;
- servizio di coach fitness e benessere;
- assistenza socio educativa e ricreativa;
- assistenza domiciliare;
- commercializzazione prodotti elettromedicali e biomedicali;
- manutenzione prodotti elettromedicali e biomedicali;
- organizzare corsi di formazione professionale nonché conferenze e convegni;
- erogazione servizi ad organismi, enti, associazioni, cooperative aventi finalità similari;
- gestire appalti di lavori di assistenza presso i nuclei familiari nonché presso enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate.

Per le attività sopra elencate, comprese quelle attinenti e o similari, la cooperativa potrà assumere incarichi, stipulare convenzioni e o partecipare a gare d'appalto indette da soggetti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I..

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa intende inoltre:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto, la locazione e o l'ottenimento in concessione o in uso di immobili, apparecchiature, impianti ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c.c. e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito sia ordinario che speciale e società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;

- costituire e o essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dell' U.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali e Territoriali, nonché finanziamenti e contributi disposti dai predetti organismi;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili od analoghi a quelli della cooperativa e che siano integrativi di essa prestando avalli e fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;

- curare la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci;

- commercializzare, anche in proprio o a mezzo di terzi gestori o intermediari, tutta la propria produzione, di qualsiasi genere essa sia e in tutte le forme possibili.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-

lamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Soci cooperatori Articolo 6

Il numero dei soci cooperatori è di almeno tre. Essi non possono essere persone giuridiche. Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a tre, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci:

1. le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
 - soci prestatori in possesso delle capacità professionali necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
 - soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n.381/91, che verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci; il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci e ai quali verrà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.
2. fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, le persone giuridiche che abbiano attività e fini analoghi e/o affini a quelli della cooperativa.

Possono inoltre essere soci persone che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza.

Ammissione a socio Articolo 7

Chi intenda essere ammesso a socio cooperatore deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo, specificando:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del richiedente, codice fiscale, qualifica professionale;
2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che dovrà comunque essere non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge o dal presente Statuto;
3. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Amministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro soci. L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art 2528 c.c.

Versamento della quota del socio cooperatore Articolo 8

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-

getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

8.3. Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al/ai versamenti della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario;

8.4 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Cessazione dalla carica di socio Articolo 9

I soci cooperatori cessano di far parte della Società per recesso, esclusione o morte.

9.1 - Recesso del socio

Il recesso del socio cooperatore è ammesso nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, agli Amministratori i quali, entro sessanta giorni, deliberano in merito.

La delibera che ammette il recesso è annotata a libro soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre mesi prima: in caso contrario la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

9.2. - Decadenza ed esclusione del socio cooperatore

9.3. - Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può essere escluso:

1. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;
2. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale).

In questi casi tuttavia, il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente;

3. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,

dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Cooperativa;

4. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la Società;

5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Amministratori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.

L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli Amministratori.

Liquidazione della quota del socio cooperatore Articolo 10

In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio cooperatore, la liquidazione della quota sociale da esso posseduta, sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 c.c. Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio. La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto o escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia pervenuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.

Rimborso della quota agli eredi del socio cooperatore Articolo 11.

In caso di morte del socio cooperatore, il rimborso agli eredi della quota dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2534 c.c., anche con riguardo all'eventualità concessa al secondo comma dell'articolo stesso qualora l'erede possieda i requisiti di ammissione alla Società.

Doveri dei soci Articolo 12

I soci sono obbligati:

a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei relativi atti esecutivi;

b. al versamento delle quote sottoscritte, e dell'eventuale sovrapprezzo.

Trasferimento e vincoli sulle quote del socio cooperatore Articolo 13

Le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non

possono essere cedute, nè possono essere sottoposte a pegno o a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i requisiti richiesti per la qualità di socio.

Competenze dei soci Articolo 14

I soci decidono sulle materie a loro deferite dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli Amministratori;
3. la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore se previsti;
4. le modifiche dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Modalità di decisione Articolo 15

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o parere espresso per iscritto, salvo non sia espressamente richiesto dal presente Statuto o dalla legge l'adozione di una decisione da parte dell'Assemblea dei soci.

Assemblea dei soci Articolo 16

L'Assemblea è composta da tutti i soci: essi vi intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, sia in Italia che all'estero.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della Società, ai sensi dell'articolo 2364 c.c., l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In quest'ultimo caso gli Amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Convocazione dell'Assemblea Articolo 17

Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di raccomandata o di telegramma almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o fax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato in tal senso l'Organo Amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto. Nel libro soci dovrà risultare il numero di telefax o fax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. Nei casi previsti al presente paragrafo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax o fax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato unitamente alla conferma di recapito del messaggio inviato resa dal server di posta del mittente a seguito di conferma del server di destinazione.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Organo Amministrativo al completo e il Collegio Sindacale se nominato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Intervento in Assemblea Articolo 18

Possono intervenire in Assemblea i Soci che risultino iscritti a libro soci cooperatori da almeno tre mesi.

L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della Società o il domicilio dei soci iscritti nel libro soci.

L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'Assemblea possa tenersi per videoconferenza, i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video-audio. Presso tali luoghi dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra

dovrà darsi atto nel relativo verbale; verificandosi questi presupposti, la riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci iscritti nel libro soci, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altra persona nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

Maggioranze Articolo 19

Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente Statuto, le decisioni dei soci sono validamente adottate con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Verbale Articolo 20

Per la redazione del verbale assembleare l'Assemblea nominerà un Segretario e, se lo crede del caso due scrutatori, scegliendoli tra i soci.

Nei casi di cui all'articolo 2480 c.c., il Segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Intervento alle assemblee Articolo 21

Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia amministratore o dipendente della Società, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

Diritto di voto Articolo 22

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui apportato.

Presidenza delle assemblee Articolo 23

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza di questi, da persona designata di volta in volta dall'Assemblea.

Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere persona estranea alla Società e che deve essere notaio quando trattasi di Assemblea che modifica l'atto costitutivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Ferme restando le disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea che modificano l'atto costitutivo saranno verbalizzate dal notaio e devono essere inserite sul libro verbali assemblee.

Votazioni in Assemblea Articolo 24

Normalmente le votazioni in Assemblea si effettuano per alzata di mano.

Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.

Sistemi di amministrazione Articolo 25

Non possono essere delegati dagli Amministratori, oltre le materie previste dall'art 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Unico Articolo 26

La Cooperativa può essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci ai sensi di legge, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. I membri di tale organo possono agire in via congiuntiva o disgiuntiva a seconda di quanto deciderà l'Assemblea in sede di nomina o rinnovo delle cariche. In tale ultima circostanza si applicano rispettivamente gli artt. 2258 e 2257 c.c.

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

In caso vengano meno uno o più Amministratori, il Consiglio procede a sostituirli a norma dell'articolo 2386 c.c. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio. Gli Amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica, a un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato

dall'Assemblea dei soci che approva il bilancio.

Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 27

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice presidenti, ai quali può anche delegare parte delle proprie attribuzioni. Il Vice-Presidente o quello più anziano di età se ne è stato nominato più di uno, sostituisce il Presidente in caso di inadempimento di questi o nel caso che sia assente o impedito o che versi per una particolare questione in conflitto di interessi nell'esercizio del potere di rappresentanza della Cooperativa.

Il Consiglio può nominare un Segretario in persona anche esterna alla Società.

Convocazione e delibera del Consiglio di Amministrazione

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente, o da uno dei Vice-Presidenti, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri intervenuti. Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, in qualità di invitati, il o i Direttori Generali e possono essere invitati, con parere consultivo, i Dirigenti cui sono conferite specifiche procure o che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici settori dell'attività della Cooperativa.

Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro soci. Per la validi-

tà delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Compiti e poteri dell'organo amministrativo Articolo 29

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali a eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statuto, siano riservati alla competenza dei soci.

Spetta pertanto a titolo esemplificativo all'organo amministrativo (e salvi solo i limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dai soci):

1. convocare l'Assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo-mutualistico della Società;
4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa; fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente; stipulare convenzioni a favore degli associati: e ciò purché in connessione con l'oggetto sociale;

6. concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
7. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi), consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei Registri;
8. conferire procure per singoli atti o categorie di atti, anche ai dirigenti e ai quadri della Società, nominare il Direttore o i Direttori Generali;
9. assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
10. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, o per deliberazione dell'Assemblea dei soci, siano riservate a quest'ultima;
11. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
12. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;
13. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto, nonché proporre all'Assemblea la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
14. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie, depositi, magazzini, agenzie con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza.

Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come meglio dettagliate nel regolamento interno.

Rappresentanza della Cooperativa Articolo 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o gli amministratori con firma congiunta o disgiunta hanno la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

Deleghe al Comitato Esecutivo e/o a Consiglieri Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, può delegare proprie attribuzioni a uno o più membri del Consiglio stesso, e/o a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e fino a due Consiglieri determinando i limiti e la durata della delega nel rispetto dell'articolo 2381 c.c.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, in qualità di invitati il o i Direttori Generali e possono essere invitati, con parere consultivo, i Dirigenti cui sono conferi-

te specifiche procure o che esercitano funzioni direttive relativamente a specifici settori dell'attività della Cooperativa.

Il Comitato Esecutivo redige i verbali delle proprie riunioni in apposito libro.

Controlli Articolo 32

E' facoltà dell'Assemblea, nominare, alternativamente o contestualmente, un Collegio Sindacale e/o un revisore dei conti anche in forma di Società di revisione.

Collegio Sindacale Articolo 33

Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Quando al collegio non sono attribuiti poteri di controllo contabile, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

In assenza di nomina di un revisore o Società di revisione, al Collegio Sindacale spetta altresì il controllo contabile della Cooperativa: in tal caso tutti i membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Revisore contabile Articolo 34

Il controllo contabile può essere affidato a un revisore o a una Società di revisione, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la Cooperativa abbia optato per la nomina del revisore o di Società di revisione, e non del Collegio Sindacale, al revisore o alla Società di revisione sono attribuiti gli stessi poteri del Collegio Sindacale.

Patrimonio sociale Articolo 35

Il patrimonio della Società è costituito:

1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
2. dalla riserva legale;
3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
5. dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
6. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento.

mento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società sia all'atto del suo scioglimento. In base a quanto disposto dall'articolo 2545-quater c.c. le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Esercizio sociale - Bilancio Articolo 36

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui agli articoli 2423 e ss. c.c., previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. La Cooperativa, in base a quanto disposto dall'art 2545-sexies c.c., deve riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Destinazione dei residui attivi Articolo 37

Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno destinati obbligatoriamente come segue:

- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale rimanente potrà essere destinato:

1. a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa per tempo vigente;
2. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le Società cooperative, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
3. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ritorno, anche mediante aumento delle rispettive quote di capitale

sociale, in relazione all'ammontare degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio, secondo quanto previsto dal regolamento nel corso dell'esercizio sociale di riferimento;

4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio.

L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva legale, può deliberare la destinazione dei residui attivi conformemente a quanto previsto dal presente Statuto proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

Scioglimento e liquidazione Articolo 38

In qualunque caso di scioglimento della Società, i soci stabiliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento grava sulla Cooperativa l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione. Destinazione del residuo attivo in caso di cessazione Articolo 39

In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a. al rimborso delle quote di partecipazione Cooperativa;
- b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Regolamento Articolo 40

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto - da un apposito regolamento interno per i soci cooperatori da compilarsi dagli Amministratori e da approvarsi dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

I regolamenti entreranno in vigore in seguito all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, con le eventuali modifiche da essa apportate.

Clausole mutualistiche Articolo 41

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.lgs CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite da questo Statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Norme applicabili Articolo 42

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferi-

mento.

Carlo Mastromarino

Dottor Gianluigi Cornaglia, Notaio

Io sottoscritto Dott. Gianluigi Cornaglia, Notaio in Tortoli ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento redatto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.